

COMUNE DI CASOLI



PROVINCIA DI CHIETI



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 del 29-03-2011

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI.

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:00, nella solita sala delle riunioni.

Previo espletamento delle formalità prescritte della vigente Legge Comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in Sessione in Prima convocazione in seduta.

Dei Signori Consiglieri eletti e in carica:

DE LUCA SERGIO	P	TRAVAGLINI FILIPPO	P
IANIERI ANTONINO	A	TOTARO ENRICO	P
DI FLORIO ANDREA ANTONINO	P	FORLANI GIOVANNI	P
PIETROPAOLO DOMENICO	P	TILLI CONCEZIO GILBERTO	A
FORESI MARIO	P	TRAVAGLINI MARIO DOMENICO	P
CAPUZZI DINA	A	COMEGNA VINCENZO	P
ROSATO NICOLA PAOLO	A	CANDELORO GIOVANNA	P
D'AMICO PIERO	P	DI PRINZIO FELICE	P
TIBERINI MASSIMO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ELENA DE CINQUE incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Dott.TIBERINI MASSIMO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

con delibera di C.C. n° 26 del 30.06.2003 veniva approvato il Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali;

al fine di migliorare la qualità dei servizi disciplinati da detto Regolamento ed al fine di riequilibrare taluni aspetti relativi ai rapporti tra Ente ed utenti, si rende necessario introdurre delle modifiche agli articoli 38 42, 43 44 nonché introdurre un nuovo articolo;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del III Settore Con votazione che presenta il seguente esito

DELIBERA

1) Di modificare gli articoli richiamati in premessa come evidenziato all'interno degli stessi

Art.38

Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 36, viene concessa, di regola solo in presenza della salma o ceneri per i loculi ; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

In relazione alla disponibilità di manufatti, con appositi provvedimenti, il Comune può concedere le sepolture individuali anche a viventi, che abbiano un'età minima di 60 anni. Nei provvedimenti di cui sopra, si stabiliscono i criteri per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alla concessione. **In ogni caso nella formazione di dette graduatorie sarà attribuita precedenza alle istanze di concessione di sepolture individuali contigue con quelle già concesse a famigliari degli aspiranti concessionari, così come definiti nel successivo art. 39.** La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai comma 2°, 3° e 4°, lettera b) dell'art. 36, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione o altri criteri stabiliti con appositi provvedimenti.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto preliminare, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto dell'assegnazione il 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Il 25% dovrà essere versato prima dell'indizione della gara di appalto per la realizzazione dei manufatti. Il restante 25% dovrà essere versato nel corso dell'esecuzione dei lavori, allorché l'importo dei lavori eseguiti raggiunga il 80% dell'importo del contratto di appalto. I pagamenti dovranno essere eseguiti entro 30 gg. dalla richiesta da parte dell'Ente

Il pagamento della concessione relativa alle aree dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione e, comunque, prima della stipula del contratto.

Per le aree assegnate e non ancora disponibili, il pagamento dovrà essere

eseguito con le seguenti modalità:

30% entro 30 gg. dalla assegnazione;

70% entro 30 gg. dalla comunicazione di disponibilità dell'area e, comunque, prima della stipula del contratto.

Tutti termini di pagamento sopra indicati sono perentori. Il mancato loro rispetto comporta, dopo una diffida a provvedere entro i successivi 10 gg., la revoca della assegnazione ed il trattenimento, a titolo di penale, degli acconti versati.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto alla sola restituzione della somma versata dai richiedenti..

Art. 42

Rinuncia a concessione di sepoltura individuale

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sepoltura. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma così determinata :

- **80%** della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato entro 5 anni dalla rinuncia;
- **60% della tariffa in vigore al momento della rinuncia se il contratto di concessione sia stato stipulato oltre 5 anni dalla rinuncia;**

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

E' concessa la traslazione dei resti mortali da un manufatto di cui sopra in altra sepoltura. In tal caso il manufatto reso libero si intenderà retrocesso al Comune, il quale rimborserà al richiedente una somma calcolata, con le modalità di cui sopra.

Art. 43

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere sulla quali non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione. In tal caso spetterà al concessionario il rimborso di una somma pari al **80%** della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 44

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, quanto previsto nel comma successivo

Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, **come risultanti da apposita stima analitica dei costi, redatta a cura e spese dei concessionari, da sottoporre a giudizio di congruità** da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto, al costo di costruzione o ricostruzione, ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

2) Di inserire dopo l'art.63 il seguente articolo:

Art. 63 bis
Operazioni cimiteriali

Tutte le operazioni cimiteriali, sono di norma, effettuate dal Comune che vi provvede con proprio personale e/o con ricorso ad imprese esterne. Per motivi connessi all'organizzazione del personale e/o a ragioni contingenti che non consentono il corretto svolgimento delle operazioni cimiteriali, su proposta del Responsabile del Servizio, la Giunta Comunale può impartire eventuali direttive circa l'esternalizzazione in tutto o in parte di detti servizi cimiteriali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza che deriva dalla esecuzione del presente, con ulteriore votazione che presenta il seguente esito

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Inizio discussione ore 21,00

Consiglieri subentrati successivamente all'apertura della seduta: Concezio Tilli, Consiglieri allontanatisi successivamente all'apertura della seduta: Mario Travaglini, Consiglieri presenti n. 13.

Vista la proposta presentata dal Sindaco e dallo stesso illustrata in aula.

Alle ore 21,01 esce il consigliere Comegna, Consiglieri presenti n. 12;

Alle ore 21,05 rientra il consigliere Comegna ed esce il consigliere Tilli, Consiglieri presenti n. 12;

Alle ore 21,06 rientra il consigliere Tilli, Consiglieri presenti n. 13.

Proceduto a votazione per scrutinio palese per alzata di mano della proposta presentata, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 13

Consiglieri astenuti n. =

Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. =

Il Presidente proclama l'esito della votazione secondo la quale la proposta è approvata.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 13, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott.TIBERINI MASSIMO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il **07-04-2011** al n. **423** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.

Casoli, li **07-04-2011**

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

E' divenuta esecutiva il giorno **29-03-2011** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Casoli, li **07-04-2011**

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Casoli, li **07-04-2011**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
